



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 79

Modifica all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari

Indice

1. DDL S. 79 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 79	4

1. DDL S. 79 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 79

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)

Modifica all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari

Iter

8 ottobre 2024: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.79

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Walter Verini \(PD-IDP\)](#)

[Cofirmatari](#)

[Franco Mirabelli \(PD-IDP\)](#), [Anna Rossomando \(PD-IDP\)](#), [Alfredo Bazoli \(PD-IDP\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **13 ottobre 2022**; annunciato nella seduta n. 1 del 13 ottobre 2022.

Classificazione TESEO

VISITE AI DETENUTI

[Articoli](#)

ASSESSORI E ASSESSORATI PROVINCIALI (Art.1), SINDACI DI COMUNI (Art.1),
PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI (Art.1), CONSIGLIERI PROVINCIALI (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla **[2ª Commissione permanente \(Giustizia\)](#)** in sede redigente l'8 ottobre 2024.

Annuncio nella seduta n. 229 del 9 ottobre 2024.

Parere della commissione 1ª (Aff. costituzionali)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 79

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 79

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VERINI**, **MIRABELLI**, **ROSSOMANDO** e **BAZOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Modifica all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari Onorevoli Senatori. - La legge 26 luglio 1975, n. 354, recante « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà », stabilisce, all'articolo 67, quali figure istituzionali, religiose e ispettive possono visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione. Tra queste non sono individuate le figure dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni nel cui territorio sono situati gli istituti penitenziari, né altre figure istituzionali che invece possono svolgere un utile ruolo in questo campo.

Con il presente disegno di legge, già presentato nella XVII (atto Camera n. 541) e nella XVIII legislatura (atto Camera n. 246), si vuole porre rimedio a questa lacuna normativa, anche alla luce delle ragioni e degli scopi di tali visite, ben specificati dal regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, tra i quali, in particolare, la verifica delle condizioni di vita dei detenuti.

Se partiamo proprio dalle finalità indicate dal citato regolamento, il riconoscimento del ruolo dei presidenti delle province e dei sindaci appare come un'esigenza funzionale, se non addirittura una necessità. Come si può parlare, infatti, delle condizioni di un istituto penitenziario prescindendo dai problemi sanitari, per i quali la massima autorità locale è il sindaco, o dalle relazioni con la provincia e con il comune sugli aspetti urbanistici ed edilizi?

Inoltre vi sono anche le questioni degli affidamenti esterni e delle iniziative di formazione e di inserimento lavorativo che coinvolgono appieno le amministrazioni penitenziarie, le province e i comuni.

Nel nostro Paese sono numerosi i casi in cui gli enti locali, le cooperative e le associazioni del terzo settore interagiscono con le case circondariali per attivare iniziative e progetti tesi al recupero e al pieno reintegro dei detenuti nella società.

È pertanto necessario consentire ai sindaci, ai presidenti delle province e agli assessori delegati l'ingresso agli istituti penitenziari senza necessità di autorizzazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 67, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la lettera *l-quater*) è aggiunta la seguente:

« *l-quinqies*) il presidente della provincia, l'assessore provinciale delegato, il sindaco e l'assessore delegato del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario ».

